44

4160
8
33280

41.60
4.2
2.1
14
47.17

63.31
4
58437
29222.17

20000
20000

CAPITOLI

Del Collegio Delli

SPEZIALI MEDICINALI

DI CREMA

DEDICATI

ALL' ILLUSTRISS.^{mo}, ED ECCELLENTISS.^{mo}

SIGNOR

LORENZO ORIO

PODESTA', E CAPITANIO

DELL' ISTESSA CITTA'.

IN CREMA. CIƆIƆCCIL.

Presso ANTONIO CARCANI.

Illuſtriſs.mo, ed Eccell.mo Signore

ECCO ſtabilita, per Opera ſempre Glorioſa di V. E., nel ſuo giuſto Decoro, quell' Arte di Divina Providenza, Riparatrice de' Danni dell' Umana Natura, che da tanti Secoli, ſenza particolari Ordini, e Leggi, ancor abbietta giaceva in Crema. Venero l' Azioni tutte in ogni ordine fatte, sì altrove, che in queſta Città,

 dalla

dalla Giustizia, Costanza, e Prudenza dell' E. V., e ristringendomi al grande merito di quest' Opera sì salutevole, al sommo sempre lodevole, con tutti, tanto li presenti, quanto li futuri, per Essa beneficati, che saranno perpetuo Applauso all' Eccelso Fatto, godendone dell' Instituzione li salutari Effetti, per l'Onore, che hò avuto d'ubbidire alli Riveritissimi Comandi di V. E. col più profondo rispetto mi professo per sempre

Dell' Eccell.za Vost.ra

Crema li 10. Aprile 1749.

Umiliss. Obbligatiss. Suddito, e Servidore
Giuliano Giuseppe Sommariva.

PETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Laurentio Orio de suo mandato Potestati, & Capitaneo Cremæ Fideli Dilecto salutem, & dilectionis affectum. Vi mandiamo nelle presenti coppia di supplicazione presentata avanti la Signoria Nostra per nome di codesti Speziali Medicinali, sopra la quale Vi commettemo, che informatovi del contenuto della medesima, ci diciate l'opinione Vostra in scrittura giurata, & sottoscritta di mano propria giusto le Leggi, rimandandoci il tutto sotto sigillo per Cavallaro, o altra persona Pubblica.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XXV. Augusti, indictione X. M. D. C. C. XXXXVII. Francesco Hiarca Segretario.

SERENISSIMO PRENCIPE.

NElla Città di Crema sono, e corrono aperte spezierie Medecinali al numero di Nove, tutte esercitate con pontualità da' Persone pratiche, e quasi tutte approbate, o in questa Serenissima Dominante, o nelle Città di Brescia, e Bergamo, e tutti Sudditi umilissimi, e fedelissimi di Vostra Serenità; mà come desiderano di allevare li loro Figliuoli, e Parenti, perche riescano di perfetta abilità, e conservar a benefizio comune trà Sudditi, e loro Famiglie la professione, così prostrati, al Regio Trono di Vostra Serenità li sunnominati Speziali Medicinali, implorano dall' Autorità, e Clemenza di Vostra Serenità l'erezione d'un Collegio di Speziali Medicinali, da dirigersi colle formalità, Instituti, e Privilegi, come sono stati erretti, e si governano simili Collegj, che si trovano nelle Città suddette, ad esemplo della Sereniss. Dominante, con che resterà animata la gioventù all' applicazione, e studio d'un esercizio tanto necessario alla salute, e levatogli anco l'incommodo, e dispendio di cercare fuori del proprio nido la debita approbazione. Grazie &c.

1747. 25. Agosto in Collegio.
Che sia rimessa a' Savj
Consiglieri

(Girolamo Polani.	(Pietro Querini.
(Giambattista Bon.	(Pietro Garzoni.
(Francesco Ciuran.	(Zuanne Barbarigo.

Illico

D'Ordine &c. Il Podestà, e Capitanio di Crema informi giusto le Leggi.

Angelo Maria Giacomazzi Notaro.

 Il Cancell. Pretorio.

PETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX Venetiarum &c. Nobili, & Sapienti Viro Laurentio Orio de suo mandato Potestati, & Capitaneo Cremę Fideli Dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Tutte le ragioni da Voi esposte, e quelle uniformi di questo Magistrato alla Sanità, convengono nel riputar opportuna, e necessaria l'instituzione in codesta Città d'un Collegio de' Speziali Medicinali, perche abbiano luogo le megliori direzioni in una materia di tanta importanza con quelle regole, metodi, Privilegj stabiliti nelle primarie Città suddite: Per una sì salutare disposizione, e per le competenti inspezioni, dovendo esser estesi in consonanza gl' Articoli, che avranno positivamente da osservarsi, resta a Voi impartita la facoltà di formarli sopra que' punti che vi caderanno sotto li riflessi, perche esaminati dalla diligenza del Magistrato suddetto, abbia poi in concreto a fissarsi quelle deliberazioni, che risultassero conferenti al bisogno, ed all' esenziale materia di che si tratta; ben intendendovi Voi anche col Magistrato medesimo per aversi fondatamente l'intiero di ciò, che può occorrere, oltre l'instituzione come sopra stabilita d'un Collegio, de' Speziali Medicinali in codesta Città.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XVI. Martii, indictione Undecima M. D. C. C. XXXXVIII.

Nicolò Marchesini Segretario.

Il Cancell. Pretorio.

1749.

PRescrittoci dall' Eccellentissimo Senato nelle supreme sue Ducali 16. Marzo prossimo passato, che opportuna essendo l' Instituzione in questa Città d' un Collegio di Speziali Medicinali, perche abbino luogo le megliori direzioni in una materia di tanta importanza, con quelle Regole, Metodi, e Privilegj stabiliti nelle primarie Città, e dovendo Noi eseguire il Regio accennato Comando, Decretiamo, e colla presente positiva Terminazione eleggiamo per Capo di questi Speziali Medicinali, D. Giuliano Giuseppe Sommariva, Spezial il più Anziano in questa Città, ad effetto, che dal medesimo siano a Noi somministrate quelle Informazioni, che necessarie si richiedono all' estesa degli Articoli Fondamentali del prescritto Collegio da instituirsi, come in esse ossequiate Ducali resta ordinato: Impartendo Facoltà al medesimo Sommariva, di poter imponer quella Tansa, che sarà necessaria a sostenere quelle Spese, che indispensabili si rendono, per l' Instituzione suddetta, ed al qual fine doverà rilasciarsi mandato al medesimo per l' esecuzione della presente Terminazione, della quale doverà essere ripassata notizia a cadauno di questi Speziali Medicinali affine &c. *Mandans sic exequi &c.*

(LORENZO ORIO Podestà, e Capitanio.

Il Cancell. Pretorio.

ORDINI, E METODI

IN CAPITOLI DISTINTI

Per l'Inſtituzione d'un Collegio

DI SPEZIALI MEDICINALI

IN CREMA

PRODOTTI ALL' ILL.mo, ED ECCELL.mo

SIGNOR

LORENZO ORIO

PODESTA', E CAPITANIO

DELLA CITTA' MEDESIMA

DA GIULIANO GIUSEPPE SOMMARIVA

SPEZIALE MEDICINALE IL PIU' ANZIANO

D'ESSA CITTA'

In Ordine al Comando avuto

Nella Terminazione

XX. *Gennaro* CIϽ IϽ CCIL.

INDICE

INDICE
DELLI CAPITOLI
Del Collegio delli Speziali Medicinali di Crema.

CAPITOLO PRIMO.
Il Santo Protettore.
SECONDO.
Speziale Medicinale Approbato, come deve essere?
TERZO.
Quale sia l' Arte di Speziale Medicinale?
QUARTO.
Età dell' Approbando.
QUINTO.
Pratica dell' Approbando.
SESTO.
Spese per l' Approbazione.
SETTIMO.
Uffizj dopo degli Esami, ed appartenenze.
OTTAVO.
Autorità, e Protezione dell' Eccellentissimo Rappresentante sopra il Collegio.
NONO.
Elezione, Incombenza, ed Onorario del Signore Protofisico.
DECIMO.
Incombenza del Priore, delli due Sindici, e Scontro, e loro Onorario.
UNDECIMO.
Incombenza delli Consiglieri, e loro Onorario.
DUODECIMO.
Incombenza particolare dello Scontro.
DECIMO TERZO.
Incombenza del Priore, Sindici, Consiglieri, e Scontro, e loro Onorario negli Esami.
DECIMO QUARTO.
Incombenza del Bidello, suo Salario, e Ricognizione.
DECIMO QUINTO.
Pena di chi ricuserà Impiego nel Collegio.
DECIMO SESTO.
Altre incombenze dello Scontro.
DECIMO SETTIMO.
Quale deve essere il Giovane di Spezieria Medicinale?
DECIMO OTTAVO.
Medicinali difettosi proibiti.
DECIMO NONO.
Droghieri, ed altre Persone non possono dispensare Medicinali.

VIGESIMO.
Il Medico non può aver interesse in Spezieria Medicinale.

VIGESIMO PRIMO.
Caffettiere, o altra persona non può dispensare cose Medicinali.

VIGESIMO SECONDO.
Pena alli Bottegaj, Grassinaj, ed altre persone, che vendono Droghe, e simili al minuto.

VIGESIMO TERZO.
Il Catalogo delli Medicinali doverà restar espesto nelle Spezierie.

VIGESIMO QUARTO.
Il Giornale, e Polizze, doveranno distinguere li Medicinali dati giorno per giorno.

VIGESIMO QUINTO.
Maestro approbato di Spezieria Medicinale solo potrà essere Scontro; E Padrone non approbato solo potrà aver Voto.

VIGESIMO SESTO.
Tariffa Veneta, e suo Regolamento; Peso Veneto, e suo Provedimento.

VIGESIMO SETTIMO.
Pena dello Speziale Medicinale Difettoso, o Vizioso.

VIGESIMO OTTAVO.
Pena del Droghiere, ed altre Persone, che dispensano ciò, che gli è proibito.

VIGESIMO NONO.
Provisione delle Tariffe, e loro distribuzione con suo Regolamento.

TRIGESIMO.
Tassa sopra li Speziali Medicinali, e Droghieri.

TRIGESIMO PRIMO.
Proibizione delli Regali.

TRIGESIMO SECONDO
Spezieria Medicinale solo mezz' aperta alla Festa.

TRIGESIMO TERZO.
Pena a Chirurghi, Ciarlatani ed Empirici, che compongono, e dispensano Medicamenti.

TRIGESIMO QUARTO.
Pena alli Speziali Medicinali, che levano gli altrui Avventori.

TRIGESIMO QUINTO.
Conti Controversi come diffinirli?

TRIGESIMO SESTO.
Luogo dell' Unione del Collegio ove Stabilito?

TRIGESIMO SETTIMO, ED OTTAVO.
Qualunque Persona, che contrafarà alli presenti Capitoli, sarà punita.

TRIGESIMO NONO.
Medicinali in parata nell' atto della Visita, sono proibiti.

FINE DELL' INDICE.

Ordini

ORDINI, E METODI IN CAPITOLI DISTINTI per l'Istituzione d'un Collegio di Speziali Medicinali in Crema: Prodotti all'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor LORENZO ORIO Podestà, e Capitanio della Città medesima da Giuliano Giuseppe Sommariva Speziale Medicinale il più Anziano d'essa Città, in ordine al Comando avuto nella Terminazione 20. Gennaro cadente.

CAPITOLO PRIMO.

Il Santo Protettore.

INvocato Il Santissimo Nome di DIO, e dell' Immacolata sua Santissima Madre MARIA sempre Vergine; siccome Il Glorioso Evangelista S. MARCO: Resta proposto in Protettore di questo Collegio il prediletto di GESU' CRISTO Evangelista S. GIOVANNI.

CAPITOLO SECONDO.

Speziale Medicinale Approbato come deve essere.

NIuno Speziale Medicinale potrà esercitar l'Arte sua in questa Città, e Territorio, quando che, o non sia stato Approbato nell' Inclita Dominante, o dalli Capi delli Speziali Medicinali, che averanno Titolo sufficiente al tempo dello stabilimento di questo Collegio, con l'Esborso, ed Esame come segue.

CAPITOLO TERZO.

Quale sia l'Arte di Speziale Medicinale.

COnsistendo l'Arte dello Speziale Medicinale nella Cognizione delli Semplici a quella appartenenti, e nel vero modo di Prepararli, e Componerli, l'Operazioni restando epilogate nelli seguenti Verbi di tempo Infinito, e sono:

TERERE, ABLUERE, INFUNDERE,
COQUERE, DISTILLARE,
BENE CONFICERE,
CONFECTA BENE CONSERVARE:

sopra ciò secondo gli Ordini delli più usitati Classici Autori di tale Arte, doverà farsi esame a ciascuno Speziale, che si presenterà per esser Approbato.

CAPI-

CAPITOLO QUARTO.

Età dell' Approbando.

Ciascuno Speziale Medicinale, che averà a presentarsi, doverà aver presentata nelle mani degl' Esaminatori la Fede del Battesimo, per rilevare il quantitativo delli suoi Anni, quali non doveranno essere meno di venticinque; ed essendo figlio di Speziale Medicinale Collegiato, basteranno soli Anni venti.

CAPITOLO QUINTO.

Pratica dell' Approbando.

Oltre la suddetta Fede del Battesimo, doverà anche avere presentata come sopra unitamente la Fede giurata d'aver esercitata la suddetta Arte, senz' alcuna querela, per il corso d'Anni otto, sotto la direzione d'un Maestro Speziale Medicinale Approbato.

CAPITOLO SESTO.

Spese dell' Approbazione.

Admesse le suddette Fedi, ed ottenuto dall' Eccellentissimo Rappresentante, che sarà *pro tempore* il Mandato, che commette l'Esame della Persona, che sarà per presentarsi; prima dell' Esame, o subito dopo, rispettivamente occorreranno le sotto notate spese, cioè

Al Signor Cancelliere dell' Eccellentissimo Rappresentante che sarà *pro tempore* per l'Estesa del suddetto Mandato, Registro, e Copia del medesimo, un Ducato di valuta corrente	L.	6 :	4
Deposito nella Cassa del Collegio, quale resta alla medesima Cassa, ancorchè la Persona, che si presenta non resti admessa; servendoli però per novamente presentarsi dentro di giorni otto, Ducati sei di valuta corrente	L.	37 :	4
Ricognizione d'un Ducato di valuta corrente a ciascuno delli sei Esaminatori	L.	37 :	4
Allo Scontro, un Ducato di valuta corrente	L.	6 :	4
Al Bidello, un Ducato di valuta corrente	L.	6 :	4
	L.	93 :	—

CAPITOLO SETTIMO.

Uffizj dopo degl' Esami, ed appartenenze.

STabiliti li Capitoli della presente Istituzione, esaminato chi sarà d'esaminarsi, da quelli Speziali Medicinali, che averanno Titolo sufficiente, ed admesso chi sarà d'admettersi: Da essi tutti uniti per la prima volta, ove l'Eccellentissimo Rappresentante determinerà, doverà a Voti segreti eleggersi un Priore con contumacia d'Anni due, due Sindici con contumacia d'un Anno, trè Consiglieri senza contumacia; così senza contumacia uno Scontro, ed un Bidello, e così ogn' Anno nel luogo, come resta espresso in questo al Capitolo Trigesimo sesto, nel giorno di detto Santo Protettore.

CAPITOLO OTTAVO.

Autorità, e Protezione dell' Eccellentissimo Rappresentante sopra il Collegio.

L'Eccellentissimo Rappresentante presente, e li suoi Sucessori, quali nelli tempi avvenire averanno il Governo di questa Città; con Paterna Autorità averanno la Protezione di questo Collegio, impedendo ogni inconveniente, sostenendone gl'Istituti, e difendendone li Privilegj.

CAPITOLO NONO.

Elezione, Incombenza, ed Onorario del Signore Protofisico.

ESsendo dall'Eccellentissimo Rappresentante presente commessa l'ispezione di Protofisico al Signor Professore Cogrossi, stà bene che la Virtù del medesimo, agisca tale Impiego almeno per un Triēnio, perche di poi ne sia confermato, o eletto altro Soggetto sufficiente in sua vece, di trè Anni, in trè Anni, dalli Speziali Medicinali di questo Collegio, nel tempo delle Rinovazioni delli rispettivi loro Uffizj; e l'incombenza d'esso Signore Protofisico, sarà consigliare sopra ogni Occorrenza Medicinale, ed assistere alle Visite delle Spezierie, sì Medicinali, che in genere, con la ricognizione di mezzo Ducato di valuta corrente per ogni Spezieria, che visiterà se in Città; e d'un Ducato, se in questo Territorio da essergli contato, come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAPI-

CAPITOLO DECIMO.

Incombenza del Priore, delli due Sindici, e Scontro, e loro Onorario.

INcombenza del Priore, e delli due Sindici, farà invigilare, che da ciascuno Speziale, sì Medicinale, che in genere, non venghi fatta cosa dannosa alla Salute, o all' equità della Professione, facendo delle Spezierie tutte, sì Medicinali, che in genere, come sopra, in occasione non premeditata, almeno una volta l'Anno diligente Visita, con l'Assistenza del Signore Protofisico suddetto, e del predetto Scontro, e colla Ricognizione, sì al Priore, che alli Sindici, ed allo Scontro, di mezzo Ducato di valuta corrente per ciascuno, e per ogni Spezieria, come sopra, e d'un Ducato nel Territorio, e come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAPITOLO UNDECIMO.

Incombenza delli Consiglieri, e loro Onorario.

INcombenza delli Consiglieri farà rivedere li conti Medicinali Controversi, Regolarli, Confermarli, Tassarli secondo l'Esigenza delle cose, mediante la Ricognizione d'un Soldo per Lira, da esserli contato nell' atto della Liquidazione dalla Persona, che ne pretenderà il Regolamento, quale Soldo per Lira doverà essere ripartito in caso segua, come in questo al Capitolo Trigesimo quinto.

CAPITOLO DUODECIMO.

Incombenza particolare dello Scontro.

INcombenza dello Scontro, farà tenere Libro di tutti li Uffizj, che faranno ogn'Anno rinovati, tenere Registro delle Visite, che si faranno alle Spezierie, tenere Cassa delli Depositi, e degl' altri Proventi, che entreranno, o faranno ordinati per il mantenimento, e tutte le altre occorrenze di questo Collegio.

CAPI-

CAP. DECIMO TERZO.

Incombenza del Priore, Sindici, Configlieri, e Scontro, e loro Onorario negli Esami.

INcombenza del Priore, Sindici, e Configlieri, ed in absenza d'alcuno d'essi, aggiuntovi alcuno delli Speziali Medicinali del Collegio, unitamente col predetto Scontro, senza voto, sarà di fare l'Esame d'ogni Speziale Medicinale, che si presenterà per esser approbato a norma, come in questo alli Capitoli Terzo, Quarto, e Quinto; e con l'esborso, come in questo al Cap. Sesto, e la Persona esaminata, come alli predetti Capitoli, e secondo la pratica dell' Inclita Dominante, resterà approbata, se a' Voti secreti dalli sei predetti Esaminatori ne riporterà almeno due terzi favorevoli, e giurerà quanto gli resta necessario osservare avvanti li predetti Speziali Medicinali Esaminatori nell' Atto della stessa Unione per riportarne in seguito l'occorrente Attestato, e Privilegio per l'esercizio dell' Arte Medicinale.

CAP. DECIMO QUARTO.

Incombenza del Bidello, suo Salario, e Ricognizione.

INcombenza del Bidello sarà d'ordine del Priore del Collegio avvisare per ogni Unione, sì del Collegio tutto, che di parte di esso, far accompagnamento nelle Visite delle Spezierie, e servire in ogni occorrenza dello stesso Collegio, ed oltre un Salario competente, da qualunque Speziale Medicinale, che anderà all'Esame, averà un Ducato di valuta corrente d'Onoranza.

CAP. DECIMO QUINTO.

Pena di chi ricuserà Impiego nel Collegio.

SEnza legitima causa, qualunque Speziale Medicinale del Corpo del Collegio, eletto in Priore, Sindico, Configliere, o Scontro, non potrà ricusare l'esercizio dell' Offizio, al quale sarà eletto, sotto pena a ciascuno, ed ogni volta di Ducati trè di valuta corrente, da essere

dal medesimo pagati in Cassa di questo Collegio prima d'eleggere altro Soggetto Collegiato in sua vece.

CAP. DECIMO SESTO.

Altre incombenze dello Scontro.

IL predetto Scontro in fine d'ogn' Anno, confermato, o non confermato, doverà render conto dello scosso, e speso per la Cassa predetta da esso tenuta, al Priore, e Sindici del Collegio, sì a quelli, che decaderanno, come a quelli, che subentreranno, anche esponendo in effettivo danaro il fondo di detta Cassa, e così ad ogni richiesta dell' attuale Priore, e Sindici per occorrenze del Collegio, e non in Biglietti d'obblighi, che di nessun conto saranno considerati; così pure doverà mostrare alli predetti Priore, e Sindici li Libri, e Carte tutte, sì concernenti il suo Impiego, che di qualunque altra ragione dello stesso Collegio, indi per novamente custodirle, o consegnarle al suo sucessore, con Inventario da esso sottoscritto, da rilasciarsi in mano del Priore *pro tempore*, assieme allo stato della Cassa da esso tenuta, o consegnata nel caso come sopra, che non venisse confermato, e ne fosse eletto un altro in suo luogo.

CAP. DECIMO SETTIMO.

Quale deve essere il Giovane di Spezieria Medicinale.

NIuno Speziale Medicinale potrà sotto la sua Assistenza, e Direzione aver in Spezieria Giovine, che non abbi studiata tutta la Gramatica, che non sij di buoni costumi; e se per avventura avesse servito altro Speziale, non abbi avuta la sua buona licenza.

CAP. DECIMO OTTAVO.

Medicinali difettosi proibiti.

NIuno Speziale Medicnale potrà tenere in sua Spezieria Semplici, o Composti, che abbiano mala qualità, o per progresso di tempo patito, o perduta la loro virtù.

CAP.

CAP. DECIMO NONO.

Droghieri , ed altre Persone non possono dispensare Medicinali.

NIun Droghiere , o qualunque altra sorta di Persona , che non sia Speziale Medicinale Collegiato , non potrà dispensare al minuto Droghe di solo uso Medicinale, nè preparate , nè da prepararsi, tanto meno fare Siroppi , & altri composti per dispensarli , nè vendere Solutivi di sorte alcuna benchè semplici ; così abortivi , corrosivi , ed ogni, e qualunque altra Cosa, che particolarmente resta raccomandata, *ex Professo* alla Fede , cognizione, ed esattezza del solo Speziale Medicinale Approbato.

CAP. VIGESIMO.

Il Medico non può aver Interesse in Spezieria Medicinale.

NIuno Signor Fisico potrà avere Spezieria propria Medicinale, e nè pure il Padre Speziale Medicinale benchè approbato potrà esercitare la Professione Medicinale , avendo appresso di sè il Figlio Medico, e così *a simili* in altri casi; non dovendo esservi unione d' Interesse alcuno trà il Medico, ed il Speziale Medicinale , a scanso d' ogni danno, o sospetto al Prossimo.

CAP. VIGESIMO PRIMO.

Caffettiere , o altra Persona non può dispensare cose Medicinali.

NIuno Caffettiere, Scalettiere, o altra Persona, che venderà Liquori, o simili, potrà fabbricar, e dispensar, sotto qualunque titolo, o pretesto, Siroppi, Giuleppi composti, o simiglianti cose , senza Licenza in iscritto del Priore, e Sindici del nostro Collegio, per essergli fatta l' ordinaria visita nella forma, e con gl' Aggravj, come nelli precedenti Capitoli Nono , Decimo , ed in fin di questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAP. VIGESIMO SECONDO.

Pena alli Bottegaj, Graſſinaj, ed altre Perſone, che vendono Droghe, e ſimili al minuto.

NIuno Bottegajo, che vende Graſſine, Butiro, Formaggio, e ſimili, potrà vender al minuto Zafrano, Pepe, Cannella, ed altre coſe, e tanto meno, o franti, o peſti, che appartengono alli Speziali in genere, ſoggetti alla viſita predetta, ſotto pena di fargli aſportar le dette Robbe, e tuttocchè ritrovate di buona qualità, farle eſitar, per diſporne del ricavato ad arbitrio dell' Eccellentiſſimo Rappreſentante; nel che incorrerà anche ogn'altra Perſona, che non avendo Spezieria aperta di Droghiere, o Speziale in genere, venderà al minuto delle Robbe, che appartengono alli Droghieri, o Speziali in genere come ſopra.

CAP. VIGESIMO TERZO.

Il Catalogo delli Medicinali dovrà reſtar eſpoſto nelle Spezierie.

DOverà ciaſcuno Speziale Medicinale Approbato tener eſpoſto in ſua Spezieria il Catalogo delli Capi, sì ſemplici, che Compoſti, ſopra delli quali doverà cadere la primaria Iſpezione delle riſpettive Viſite, ordinato dal Signore Protofiſico di conſonanza agli uſitati Medicinali delli Tempi correnti.

CAP. VIGESIMO QUARTO.

Il Giornale, e Polizze, doveranno diſtinguere li Medicinali dati giorno per giorno.

CIaſcuno Speziale Medicinale doverà tenere le Ricette delle ſue Filze ben ordinate, per più facilmente rinvenirle all' occorrenze, farne li neceſſarj Riporti alle Partite delli ſuoi Debitori; e ſopra tutto doverà fare, che nel Giornale alli Riſpettivi Nomi ſia diſtinetamente ſcritto tutto ciò, che di giorno in giorno è ſtato ſomminiſtrato; ſia per chiarezza del dato, che per render più facile, ed aggradevole ogni conto, che verrà eſtratto.

CAP.

CAP. VIGESIMO QUINTO.

Maestro approbato di Spezieria Medicinale, solo potrà esser Scontro; E Padrone non approbato solo potrà aver Voto.

IL Maestro di Spezieria benchè Approbato non averà Voto in Collegio, e non potrà aver altro impiego negli Offizj del medesimo, che di Scontro; Il di lui Principale poi, essendo Figlio di Speziale Medicinale Approbato, avendo d'Età sopra Anni vinti, ed esercitandosi lodevolmente nell' Arte stessa, o in altri onorati Impieghi, fuori che di Medico, doverà intervenir ogn' Anno alla rinovazione degl' Offizj del nostro Collegio, e darvi il suo Voto; non potrà però avervi impiego alcuno, fino tanto non sia approbato.

CAP. VIGESIMO SESTO.

Tariffa Veneta, e suo Regolamento; Peso Veneto, e suo Provedimento.

PErchè le utilità della Professione di Speziale Medicinale mai sia riputata venale, e vantisi incolpabile nelli futuri Tempi, nelle Persone di questo Collegio; la Tariffa Veneta sarà anche la nostra nel modo seguente.

Primo. Quelli Capi, che importano molto di più quì in Crema, che in Venezia per diverse cagioni; come le Acque Termali, ed altri Semplici di molto Peso, e poco Prezzo, o molto Rischio: uniti insieme il Priore, Sindici, e Consiglieri di questo Collegio, ne faranno l'opportuno Regolamento; dandone copia sottoscritta ad ogni Speziale Medicinale ogn' Anno, unitamente alla suddetta Tariffa Veneta, come si dichiarerà in appresso.

Secondo. Ommessi li motivi delle Condotte, e Dazj, che fino quì in Crema occorrono sopra le Robbe provenienti da Venezia a lievo d'ogni opposizion all'uniformità suddetta in considerazione del Peso comune di Crema più grave del Veneto: li soli Speziali Medicinali di questo Collegio, e per il solo uso Medicinale, doveranno provedere in Venezia, ed usare nelle loro Spezierie li Pesi occorrenti, di Bronzo, in tutta egualianza agli usitati nelle Spezierie Medicinali di Ve-

nezia ; reſtando commeſſa all' Eccellentiſſimo Rappreſentante ; che ſarà *pro tempore* la Reviſione d'eſſi Peſi ; a ſcanſo d'ogni frode, ed Inconveniente, che avvenir poteſſe; e per il neceſſario mantenimento, e conſervazione d'un sì giuſto, e convenevole Provvedimento: li eſemplari delli medeſimi Peſi fatti di Bronzo doveranno cuſtodirſi nella Caſſa del Collegio tenuta dallo Scontro, per farne il confronto in ogni Viſita delle Spezierie Medicinali, e provvedere ad ogni diffetto, che ſi rilevaſſe appreſſo alcuno Speziale Medicinale.

CAP. VIGESIMO SETTIMO.

Pena dello Speziale Medicinale Difettoſo, e Vizioſo.

QUalunque Speziale Medicinale, che ſarà, in occaſione di Viſita, o per relazione Confeſſata, ovvero provata con Eſami da farſi dal Signor Cancelliere Pretorio, rilevato reo di difetto, e vizio nell' Arte ſua, o contraffacente all' ordinazioni predette, ſarà condannato, come in queſto al Capitolo Trigeſimo ſettimo, e Trigeſimo ottavo.

CAP. VIGESIMO OTTAVO.

Pena del Droghiere, ed altre Perſone, che diſpenſano ciò, che gli è proibito.

NON ſolo ogni Droghiere, e Speziale in genere; mà qualunque altra Perſona, sì ſoggetta, che non ſoggetta alle Viſite predette, sì nell' atto delle Viſite, che altrimenti, rilevata colpevole, o per diſpenſare ciò, che non gli è lecito, e pregiudiciale alla Salute, o per eſercitare ciò, che non gli ſi conviene, come ſopra, contraffacendo alle preſenti diſpoſizioni; ſarà condannato, come in queſto alli Capitoli Trigeſimo ſettimo, e Trigeſimo ottavo.

CAP. VIGESIMO NONO.

Proviſione delle Tariffe, e loro diſtribuzione con ſuo Regolamento.

SArà a carico del Priore di queſto Collegio ogn' Anno levar direttamente dalla Stamperia del Nob. Collegio degli Speziali Medicinali

di

di Venezia, e con il maggior vantaggio tante Tariffe quanti saranno li Speziali di questa Città, e Territorio a spesa della Cassa di questo Collegio, dispensandole a cadauno di questi Speziali Medicinali con annesso il predetto Regolamento a norma della precitata condizione, come in questo al Capitolo Vigesimo sesto.

CAP. TRIGESIMO.

Tassa sopra li Speziali Medicinali, e Droghieri.

NON supplendo li Depositi degli Speziali Medicinali Approbandi; nè le incerte Condanne alle spese ordinarie, e straordinarie di questo Collegio, per qualunque inconveniente, ed insorgenza; sarà impartita Facoltà alli rispettivi Priore, Sindici, e Consiglieri di questo Collegio in qualunque tempo, *& de cætero* di poner un' annua Tassa sì a qualunque Speziale Medicinale, che a qualunque Speziale, e Droghiere *ut sic*; così che, chi sarà solamente Speziale Medicinale, o solamente Speziale, o Droghiere, pagherà per uno, e chi sarà Speziale Medicinale, e Droghiere unitamente, pagherà per due dell' Ordinato; essendo giusto, che anche li Droghieri, e Speziali semplici *de facto* subordinati al Collegio delli Speziali Medicinali, debbano somministrare l'occorrente al predetto Collegio loro Capo.

CAP. TRIGESIMO PRIMO.

Proibizione delli Regali.

CHE il Proclama dell' Eccellentiss. Magistrato della Giustizia Vecchia 1700. 3. Novembre, 1739. 4. Decembre, 1743. 2. Decembre Inibitivo delli Regali, Donativi, o Riconoscimenti che fanno li Speziali Medicinali per occasione della loro Professione, in qualunque modo a chi si sia, debba estendersi anche alli semplici Speziali, e Droghieri, a lievo d'ogni pretesto del quale potrebbe valersi alcuno di questi Speziali Medicinali, che tenesse anche Spezieria in genere, o Drogheria al minuto, sotto le pene, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

CAP.

CAP. TRIGESIMO SECONDO.

Spezieria Medicinale ſolo mezz' aperta alla Feſta.

NElli giorni Feſtivi, ogni Speziale Medicinale, aver doverà ſolo mezza Bottega aperta, con l'aſſiſtenza di Perſona ſufficiente nell' Arte, per ſpedir quanto occorrerà d'ordinazione, ſenza tener al di fuori coſa alcuna appartenente alla medeſima ſotto pena come in queſto alli Capitoli Trigeſimo ſettimo, e Trigeſimo ottavo.

CAP. TRIGESIMO TERZO.

Pena a' Chirurghi, Ciarlatani, ed Empirici, che compongono, e diſpenſano Medicinali.

DI tempo in tempo invalendo il dannoſo abuſo d'alcuni Chirurghi, Ciarlatani, ed altri Empirici, quali ſenza ſufficiente Privilegio, ardiſcono Comporre, e Diſpenſar Medicinali, sì interni, che eſterni, ſotto titolo anche di Secreti, alle volte di dannoſa conſeguenza, ed aperto pericolo; coſa di fatto contraria all' Iſtituzione delli Speziali Medicinali Collegiati; però ſarà a carico del predetto Priore, e Sindici di queſto Collegio, sì l'invigilare, che l'impedire tale mala Opera; li quali avertiti, o corretti al Biſogno, continuando, doveranno eſſere condannati, come in queſto alli Capitoli Trigeſimo ſettimo, e Trigeſimo ottavo.

CAP. TRIGESIMO QUARTO.

Pena alli Speziali Medicinali, che levano gli altrui Avventori.

NIuno Speziale Medicinale di queſto Collegio, ſotto qualunque titolo, o preteſto, potrà levare gl' Avventori all' altre Spezierie Medicinali, eſibendo, e tanto meno ſtabilendo Patti, Convenzioni, o vili Ribaſſi alli Prezzi ſtabiliti nella predetta Tariffa Veneta, e ſuo Regolamento, in pena d'eſſere condannato, come in queſto alli Capitoli Trigeſimo ſettimo, e Trigeſimo ottavo, a norma del Fatto; come che però tali Procedure non reſtarebbero d'indicare qualche mala Opera nell' Arte, venendo penetrata dal Priore, e Sindici di queſto Collegio, doveranno farne fare, come in queſto al Cap. Trigeſimo ottavo, rigoroſo proceſſo per il Fine, come in eſſo Capitolo.

CAP.

CAP. TRIGESIMO QUINTO.

Conti Controverſi come diffinirli.

LI Conti delli Speziali Medicinali, abbiſognando di Reviſione, o Regolamento, per qualunque Iſtanza ſarà incombenza d'uno delli, trè Conſiglieri, ad arbitrio di chi farà l'iſtanza il Rivederli, o Regolarli al biſogno, ed opponendoſi alcuna delle Parti, ne eleggerà un' altro d'eſſi, e non accordandoſi, il terzo determinerà, mediante la ricognizione d'un Soldo per Lira, d'eſſere ripartito ſino in terzo nel caſo come ſopra, e come in queſto al Capitolo Undecimo; quale determinazione di Conti, come ſopra, ſarà mandata ad eſecuzione in quel riſpettivo Tribunale competente, che ſarà di prima Iſtanza, o d'Appellazione ſecondo la pratica, o l'eſigenza del caſo.

CAP. TRIGESIMO SESTO.

Luogo del Unione del Collegio ove Stabilito.

PER il poco numero delli Speziali Medicinali, che anche *de cætero*, formeranno queſto Collegio, nella Caſa dello Scontro, che ſarà *pro tempore*, nella quale averanno a reſtare ſempre uniti li Libri, ed effetti di detto Collegio: doveranno farſi ad ogni ordine del Priore, in ogni Iſtanza, sì di ciaſcuno Speziale, che d'altra Perſona le Unioni del Collegio tutto, o di quella Parte d'eſſo, che occorrerà, e per qualunque affare.

CAP. TRIGESIMO SETTIMO, ED OTTAVO.

Qualunque Perſona, che contrafarà alli preſenti Capitoli, ſarà punita.

SIA Speziale Medicinale, ſia Droghiere, o altra Perſona, che non oſſerverà quanto reſta eſpreſſo nelli preſenti Capitoli, previo l'ordine del Priore, nel luogo ſuddetto uniti, eſſo Priore colli Sindici, e Conſiglieri, ad eſcluſione ſino a due d'eſſi, che foſſero o Rei, o ſoſpetti, conferiranno ſopra il caſo, che occorrerà, il quale eſſendo, o confeſſo, o patente, a Voti ſecreti, ſopra due terzi d'eſſi uniti, potranno condannare

nare il Reo fino a Ducati sei di valuta corrente d'emenda, d'esser applicata alla Cassa di questo Collegio, e per il Bidello del medesimo, d'essa condanna ne sarà data copia al Signor Cancelliere dell'Eccellentissimo Rappresentante per il lievo della medesima, previa l'intimazione alla parte, con relazione al predetto Signor Cancelliere per il Mandato esecutivo, e nelle Spese &c.

Suplemento del precedente.

NElla precedente Unione, come nel precedente Capitolo Trigesimo settimo, venendosi a rilevare, che il caso sia di materia grave, o di gravi conseguenze, e che abbisogni farne Processo, ne sarà fatto, col mezzo del predetto Bidello del Collegio rapporto al Sig. Cancelliere suddetto, e che sarà *pro tempore* per la formazione del Processo; e l'Eccellentissimo Rappresentante fatte a sè chiamare le Persone, che unite conferirono sopra detto Caso, per le necessarie informazioni, devenirà a quella determinazione, che sarà più adattata al bisogno; che se di condanna, fino a Ducati sei di valuta corrente, doverà esser aplicata alla Cassa di questo Collegio; che se poi in maggiore somma, il sopra più di Ducati sei, sarà applicato ad arbitrio d'esso Eccellentiss. Rappresentante; e la detta Condanna, come nel precedente Capitolo Trigesimo settimo; siccome per il presente Capitolo nella somma applicata alla Cassa di questo Collegio, nel termine di giorni otto doverà essere levata a chi si sia, previa l'intimazione alla Parte, con relazione al predetto Sig. Cancelliere, per il Mandato esecutivo, e nelle Spese &c.

CAP. TRIGESIMO NONO.

Medicinali in parata nell' atto della Visita, sono proibiti.

NIuno Padrone di Spezieria Medicinale, Drogheria, o altra Bottega soggetta alle Visite predette doverà mettere in parata le cose soggette a detta Visita, mà lasciar il tutto a suo luogo nell' atto della Visita presentando al Signore Protofisico, Priore, e Sindici del Collegio cosa per cosa, che dal Priore gli sarà richiesta, non potendosi far apparecchio, quando la Visita deve essere, come sopra, in tempo non premeditato: seguita la quale Visita dentro delli trè giorni susseguenti, ogni Padrone, come sopra, doverà aver pagate nelle mani dello Scontro del Collegio l'assegnate Onoranze, come in questo alli Cap. Nono, e Decimo

Decimo per la neceſſaria Diſtribuzione da farſi dallo ſteſſo Scontro, ſotto pena alli difettivi d'eſecuzione come in queſto al Capitolo Trigeſimo ſettimo, e Trigeſimo ottavo.

Umiliſſ. Suddito, e Servidore
Giuliano Giuſeppe Sommariva
Speziale Medicinale Approbato.

29. Gennaro 1749.

L'Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signor LORENZO ORIO per la Sereniſſima Repubblica di Venezia *Podeſtà, e Capitanio di Crema*, e ſua Giurisdizione: Letti, e maturatamente conſiderati li retroſcritti Capitoli, eſteſi da D. Giuliano Giuſeppe Sommariva Speziale Medicinale il più Anziano in queſta Città, in Ordine alla Terminazione Noſtra 20. cadente, relativa all' oſſequiate Ducali dell' Eccellentiſſimo Senato 16. Marzo 1748., reſtano li medeſimi admeſſi, come uniſoni al giuſto, ed uniformi a quelli delli Collegj de' Speziali Medicinali delle vicine Città, dovendo però eſſere quelli raſſegnati all' Autorità dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato alla Sanità, come nelle ſurrifferite Ducali reſta Ordinato, coſicchè avvalorati, che ſiano dalla neceſſaria Approvazione, abbia a farſi Libro col ſuo Indice, che comprenda ogni punto attinente ad eſſi Articoli; ed il qual Libro doverà eſſer ſtampato in molte copie, onde diſtribuite ſiano a tutti li Speziali Medicinali, e Droghieri di queſta Città, e Territorio per loro lume, e per la dovuta inalterabile oſſervanza, riſerbar dovendoſi le reſtanti Stampe nella Caſſa, che ſarà coſtodita dallo Scontro del Collegio a diſpoſizione del Priore, e Sindici, che ſaranno *pro tempore*, per l'uſo come ſopra. *Mandans &c.*

(LORENZO ORIO Podeſtà, e Capitanio.

Il Cancell. Pretorio.

SOPRA PROVEDITORI, PROVEDITORI, ED AGGIUNTI ALLA SANITA'

L'Eccellentiſſimo Senato nelle oſſequiate ſue Ducali 16. Marzo proſſimo paſſato (che quì inſerte raſſegno) rilaſciate ſopra l'umiliſſima ſupplicazione de' Speziali Medicinali di queſta Città, è venuto di preſcrivermi l'iſtituzione d'un Collegio d'eſſi Speziali, ond' abbiano luogo le migliori direzioni in una materia di tanta importanza; con quelle Regole, Metodi, e Privilegj ſtabiliti nelle Primarie Città ſuddite; ed a queſt' oggetto impartitami anche la facoltà di formare in conſonanza tutti gli Articoli ch'avranno poſitivamente da oſſervarſi; coſicchè queſti fatti eſtendere (col fondamento di quelli delle Città vicine) ho il debito d'aſſoggettarli all' Autorità, e ſapienza di V. V. E. E., perchè conoſciuto che ſian' uniformi, ed eſenziali alla materia, di che ſi tratta, ed avvalorati che ſiano della neceſſaria approbazione di codeſt' Eccellentiſſimo Magiſtrato, riportar abbino la dovuta inalterabile eſecuzione, ed oſſervanza.

Io dunque eſeguendo il Regio ſurriferito commando, gli uniſco alle preſenti, per dipendere interamente dall' autorevole volere di V. V. E. E.; ed alle quali frattanto umilmente bacio le mani.

Crema 30. Gennaro 1749.

(LORENZO ORIO Podeſtà, e Capitanio.

Il Cancell. Pretorio.

Illuſtriſſimo Signor Signor Oſſervandiſſimo

Bene conſiderati li Capitoli eſteſi in Num. di 39. per l'Iſtituzione del nuovo Collegio di coteſti Speziali Medicinali, e che ci furono accompagnati colle Lettere di V. S Illuſtriſs. 30. del paſſato Gennaro, li troviamo corriſpondenti alla buona pratica, e per il confronto fatto conſimili, e ſul metodo dell' altre Città vicine. Per queſto li approviamo in tutte le loro parti, acciò abbiano a riportare in ogni tempo una piena eſecuzione, onde coteſto Collegio di nuova Iſtituzione, fiancheggiato da' Regole così ſalutari debba ſoſtenerſi con buon effetto per la migliore direzione d'una materia così grave, ed importante. V. S. Illuſtriſſima averà il merito d'aver aſſiſtito ad un Opera così ſalutevole, che riguarda il maſſimo intereſſe della comun ſalute, e gli deſideriamo ogni felicità.

Venezia dal Magiſtrato Eccellentiſs. alla Sanità li 5. Aprile 1749.

(ALVISE QUIRINI P.r, e Col.e

Mario Giacomazzi Avoc. Fiſc.

Illuſtriſſimo Signor Podeſtà, e Capitanio di Crema.

7·10
7
7
8·4

CAPITOLO QUARTO.

Età dell' Approbando.

Ciascuno Speziale Medicinale, che averà a presentarsi, doverà aver presentata nelle mani degl' Esaminatori la Fede del Battesimo, per rilevare il quantitativo delli suoi Anni, quali non doveranno esfere meno di venticinque; ed essendo figlio di Speziale Medicinale Collegiato, basteranno soli Anni venti.

CAPITOLO QUINTO.

Pratica dell' App

OLtre la suddetta Fede del Battesimo, ta come sopra unitamente la Fede suddetta Arte, senz' alcuna querel sotto la direzione d'un Maestro Speziale

CAPITOLO S

Spese dell' Appro

ADmesse le suddette Fedi, ed ottenuto presentante, che sarà *pro tempore* il Ma me della Persona, che sarà per presen subito dopo, rispettivamente occorreranno
Al Signor Cancelliere dell' Eccellentissimo che sarà *pro tempore* per l'Estesa del sudd gistro, e Copia del medesimo, un Ducato
Deposito nella Cassa del Collegio, quale re Cassa, ancorchè la Persona, che si pres messa; servendosi però per novamente di giorni otto, Ducati sei di valuta cor
Ricognizione d'un Ducato di valuta corrent sei Esaminatori — — — —
Allo Scontro, un Ducato di valuta corrent
Al Bidello, un Ducato di valuta corrente

L. 93 : —

CAPITOLO SETTIMO.

Uffizj dopo degl' Esami, ed appartenenze.

STabiliti li Capitoli della presente Istituzione, esaminato chi sarà d'esaminarsi, da quelli Speziali Medicinali, che averanno Titolo sufficiente, ed admesso chi sarà d'admettersi: Da essi tutti uniti per la prima volta, ove l'Eccellentissimo Rappresentante determinerà, doverà a Voti segreti eleggersi un Priore con contumacia d'Anni due, due Sindici con contumacia d'un Anno, trè Consiglieri senza contumacia; così senza contumacia uno Scontro, ed un Bidello, e così ogn' Anno nel luogo, come resta espresso in questo al Capitolo Trigesimo Protettore.

O OTTAVO.

ne dell' Eccellentissimo sopra il Collegio.

e presente, e li suoi Suceffori, quali il Governo di questa Città; con Protezione di questo Collegio, imendone gl' Istituti, e difendendone li

LO NONO.

enza, ed Onorario Protofisico.

ppresentante presente commessa l'isor Professore Cogrossi, stà bene che tale Impiego almeno per un Triēnio, etto altro Soggetto sufficiente in sua li Speziali Medicinali di questo Coli delli rispettivi loro Uffizj; e l'inco, sarà consigliare sopra ogni Ocle Visite delle Spezierie, si Medicinae di mezzo Ducato di valuta corrente in Città; e d'un Ducato, se in questo Territorio da essergli contato, come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAPI-